



LINEE GUIDA del Liceo Musicale «Lucio Dalla»

ALLEGATO 6

Funzione docente nelle scuole statali e incompatibilità

(dalla circolare n. 189/2014 del Dirigente Scolastico)

1. Si richiama qui quanto stabilito dal DPR n.62/16 aprile 2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”. In particolare si richiamano le norme seguenti desunte dal DL 297/1994 del quale, in estratto, si acclude allegato.
2. Docenti che impartiscono lezioni private: non si possono dare lezioni private a studenti della scuola in cui si insegna, anche se sono iscritti ad altre classi, sezioni o indirizzi. Qualora siano iscritti a questo Liceo alunni che, in un recente passato, sono stati privatamente allievi di qualche docente della scuola, è opportuno segnalare il fatto al Dirigente prima dell’assegnazione dei docenti alle classi.
3. Docenti che intendono esercitare la libera professione: si deve chiedere l’autorizzazione al Dirigente scolastico. Allo stesso modo, l’autorizzazione va richiesta per tenere corsi di formazione, corsi di aggiornamento, lezioni, seminari, ecc., sia presso pubbliche istituzioni (Università, scuole...), sia presso privati.
4. Docenti che partecipano, in qualità di insegnanti o di accompagnatori o di responsabili, ad iniziative estive a pagamento rivolte a studenti (ad esempio, stage linguistici all’estero o corsi musicali estivi): si deve evitare che fra i corsisti vi siano studenti della propria scuola, o perlomeno studenti delle proprie classi.
5. Si ricorda infine che – sia nel caso di lezioni private, sia nel caso di esercizio della libera professione, sia nel caso di partecipazione come docenti accompagnatori a iniziative estive – queste attività non devono andare a discapito degli impegni scolastici, compresi riunioni, consigli, esami, attività di recupero e sostegno (anche estive), scrutini.

Testo Unico della scuola (D. L.vo n. 297 / 1994) - Art. 508 - Incompatibilità

1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l’assunzione di lezioni private o interdirla la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.
4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.
5. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.
6. Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private.



LICEO STATALE LAURA BASSI BOLOGNA

Linguistico - Scienze Umane - Economico Sociale - Musicale

Via S. Isaia 35 Bologna – tel. 051 333453 fax. 051 332306 –web laurabassi.it

7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.
8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.
9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.
10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi di società cooperative.
12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità.
13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.
14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
15. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.
16. Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.